



Comune di Bisceglie

Provincia di Barletta - Andria - Trani

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera di CONSIGLIO nr. *5* del 14/01/2014 (COPIA)

Oggetto Progetto definitivo per struttura sanitaria extra-ospedaliera polifunzionale di assistenza socio-sanitaria e di prevenzione in Bisceglie Via degli Aragonesi.
Deroga alla distanza della strada.

L'anno duemilaquattordici il giorno quattordici del mese di Gennaio alle ore 18:15, nel Palazzo Comunale, previa convocazione a norma di legge, si riunisce, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione il Consiglio Comunale così composto:

1	SPINA FRANCESCO CARLO	Presente	14	PARISI PASQUALE	Presente
2	CAPRIOLI GIOVANNI	Presente	15	DE TOMA MARIANNA	Presente
3	BARRA RACHELE	Presente	16	SANNICANDRO GIUSEPPE	Assente
4	DI PIERRO VINCENZO	Presente	17	CASELLA GIOVANNI	Presente
5	PEDONE PIERPAOLO	Presente	18	RUSSO CARMEN	Presente
6	TODISCO ANTONIO	Presente	19	ROSSI ANTONIO	Assente
7	DELL'ORCO SAMANTA	Presente	20	STORELLI DOMENICO	Presente
8	CONSIGLIO PIETRO	Presente	21	SPINA ANTONIA	Assente
9	PREZIOSA GIORGIA MARIA	Presente	22	ANGARANO ANGELANTONIO	Presente
10	MONOPOLI NATALE	Presente	23	BOCCIA FRANCESCO	Assente
11	PASQUALE ANGELA	Presente	24	DI TULLIO LUIGI	Assente
12	DI LEO MARCO	Presente	25	NAPOLETANO FRANCESCO	Presente
13	SIMONE GAETANO	Presente			

Risultano presenti venti componenti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente NAPOLETANO FRANCESCO sottopone all'esame del Consiglio l'argomento in oggetto.

Si registra illustrazione del Sindaco.

Si dà atto dell'allontanamento dall'aula dei Consiglieri Casella e Russo, sicché i presenti sono 18.

A norma dell'articolo 37 del Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale, il presente verbale riporta la mera sintesi della discussione. La trascrizione integrale della registrazione della seduta è rimessa al resoconto di seduta, il cui stralcio riferibile al punto in esame sarà associato al presente provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

la Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia Barletta Andria Trani, ha programmato nel proprio piano di investimento un progetto per la realizzazione di una nuova struttura polifunzionale destinata ad ospitare servizi ambulatoriali e specialistici riconducibili al funzionamento del Distretto e al potenziamento dell'assistenza territoriale;

il progetto considerato ammissibile, perché dotato di un evidente interesse pubblico e coerente con le priorità della programmazione regionale di settore, veniva ammesso a finanziamento con fondi comunitari FESR 2007-2013, già assegnati alla Linea 3.1 del P.O.R. per il primo triennio di attuazione;

il 30 marzo 2009 la Direzione Generale dell'Asl-Bt, richiedeva al Comune di Bisceglie la disponibilità di un suolo ove realizzare tale struttura per l'assistenza sanitaria extra ospedaliera.

in data 30.11.2011 veniva sottoscritto un Accordo di Programma ex art. 34 del D.l.gs 267/2000 tra la Regione Puglia ed il Comune di Bisceglie, volto alla realizzazione di un complesso per la struttura sanitaria extra-ospedaliera, servizi pubblici e residenze private e pubbliche.

il 23.12.2011 l'Azienda Sanitaria Locale Bt, nella persona del Direttore Generale dott. Giovanni Gorgoni sottoscrisse con il Comune di Bisceglie il protocollo d'intesa per la realizzazione della struttura Sanitaria extra-ospedaliera.;

L'Accordo di Programma fu ratificato dal Comune di Bisceglie con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 27.12.2011 e, previo D.G.R. n. 1005 del 25/05/2012 di rettifica della DGR n. 2032 del 19/09/2011, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 540 del 27.06.2012, fu approvata definitivamente la variante al P.R.G. indicata nell'Accordo di Programma;

Tanto premesso:

- al fine di addivenire alla redazione della progettazione definitiva della struttura sanitaria per servizi territoriali, il Direttore Generale della ASL Bt, constatato che il proprio esiguo personale tecnico era impegnato in altre attività, con propria deliberazione n. 676 del 02/05/2013 stabilì, tra l'altro, di affidare le prestazioni della progettazione alla Ripartizione Tecnica nella persona del Dirigente con possibilità di avvalersi dei collaboratori tecnici della stessa Ripartizione, il tutto ai sensi dell'art. 90 comma 1 punto C del D.Lgs 163/2006.

- Il Segretario Generale del Comune di Bisceglie con propri atti, n. 30868 del 22/08/2013 e n. 31926 del 03/09/2013, autorizzò il Dirigente Tecnica ed i collaboratori della Ripartizione Tecnica ad effettuare la predetta prestazione di servizio;

- il lotto interessato alla realizzazione della struttura sanitaria extraospedaliera per servizi territoriali è compresa tra quelle tipizzate dal vigente P.R.G. "Zone per attrezzature sanitarie ed ospedaliere." ed è disciplinata dall'art. 52 delle N.T.A. che così dispone:

- Iff max: 2,5 mc/mq;

- Sc max: 40%;

- H max: 21,00 m.

- Distanza minima dai confini. pari all'altezza dell' edificio con minima m. 10,00.

- Distanza minima dal filo stradale: m. 20,00.

- In alternativa, per l'intervento dei privati resta fissato il valore di i.f.f. non superiore a 0,01 mc/mq.; per il resto valgono le norme di cui alla zona agricola.

CONSIDERATO:

Che, durante la pubblicazione del Piano di Lottizzazione delle aree per le quali era stata approvata la variante al P.R.G. è pervenuta una osservazione, qui allegata, con la quale si chiedeva di salvaguardare gli edifici di vecchia costruzione esistenti sul suolo interessato dagli interventi indicati nell'Accordo di Programma ed in particolare quelli indicati in catasto al foglio 5/a p.lle 16 e 17.

Che, detti immobili ricadono nel lotto destinato alla costruzione della struttura sanitaria e non in quello destinato all'edilizia residenziale oggetto del P.d.L., pertanto avendo verificato che l'accoglimento di detta osservazione avrebbe comunque consentito la realizzazione della struttura sanitaria, il progetto definitivo è stato redatto tenendo conto della predetta osservazione, rispetto alla quale vi è comunque stata indicazione favorevole all'accoglimento da parte del Sig. Sindaco.

In conseguenza di ciò il precedente lotto pari a mq. 6.100 è stato suddiviso in due lotti ed i dati del progetto sono stati così determinati:

Dati dimensionali del lotto

- Lotto disponibile : mq 6.100,00
- Lotto stralciato per recupero dei manufatti : mq 1.230,00
- Lotto Intervento Poliambulatorio : mq 4.870

Dati dimensionali del Progetto :

- Superficie coperta max mq.(4.870x40%) = 1.948 > di mq 1.796,00 in progetto
- Volume max mc. (4.870x2,5) = 12.175 > di mc 10.685,00 in progetto
- Superficie parcheggio: mq 2.105,00
- Distanza minima dai confini: pari all'altezza dell'edificio con min. mt. 10,00 = in progetto mt. 10,00
- Distanza minima dal filo stradale: m. 20,00 < di ciglio strada in progetto:

Visto che il progetto non rispetta il parametro della distanza dal filo stradale, la cui distanza non è fissata dal Codice della Strada o da altra legge statale, la costruzione della struttura sanitaria a filo strada deve necessariamente ottenere un Permesso di Costruire in deroga ai parametri edilizi urbanisti, in base a quanto stabilito dall'art. 14 del D.P.R. 380/2001.

Art. 14 (L) - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici

1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.) e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

2. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

L'art. 9 del dm 1444/68 disciplina le distanze tra fabbricati anche quando tra di essi è frapposta una strada pubblica, mentre l'art. 28 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada dispone che :

28. (art. 18 Cod. Str.) Fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati

1. Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- a) 30 m per le strade di tipo A;
- b) 20 m per le strade di tipo D.

2. Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al comma 1, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.

3. In assenza di strumento urbanistico vigente, le distanze dal confine stradale da rispettare nei centri abitati non possono essere inferiori a:
- a) 30 m per le strade del tipo A;
 - b) 20 m per le strade del tipo D ed E;
 - c) 10 m per le strade del tipo F.
4. Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:
- a) m 3 per le strade di tipo A;
 - b) m 2 per le strade di tipo D.
5. Per le altre strade, nei casi di cui al comma 4, non sono stabilite, distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione;

Nel caso in esame l'edificio di nuova costruzione è prospiciente una strada che in origine doveva avere le caratteristiche della strada urbana di scorrimento quindi di tipo D. Con le varianti approvate al P.R.G. in sede di approvazione del P.R.U. San Pietro la strada di P.R.G., inizialmente con una larghezza di mt. 24,00, è stata ridotta, per la parte che non era stata ancora realizzata, a mt. 16,00. Pertanto la stessa può considerarsi come appartenente alle strade urbane di quartiere quindi di tipo E per le quali, in presenza di strumentazione urbanistica efficace, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.

Letta l'allegata relazione del Dirigente Tecnica che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che qui si intende letteralmente trascritta;

Che, per quanto sopra riportato, poiché trattasi di costruzione di un'opera pubblica, si sottopone al Consiglio Comunale la presente proposta di approvazione della Struttura sanitaria extraospedaliera polifunzionale di assistenza socio-sanitaria e di prevenzione in Bisceglie viale degli Aragonesi, ad una distanza dal ciglio stradale inferiore a quella fissata dal vigente P.R.G.;

Visto l'art. l'art. 52 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.);

Letto l'art. 14 del D.P.R. 380/2001;

Visto l'art. 90 comma 1 punto C del D.Lgs 163/2006.

Vista la proposta di provvedimento tecnicamente controllata dal Dirigente incaricato dal Settore proponente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 come da allegato prospetto, il Dirigente della Ripartizione Tecnica ha espresso parere favorevole per la regolarità tecnica;

Dato atto che il Segretario Generale ha vistato la proposta del presente provvedimento in ossequio all'art. 97 del D. Lgs. 267/2000;

Letto l'art. 42 del D. Lgs. N. 267/2000 che attribuisce le competenze al Consiglio Comunale;

Con n.15 voti favorevoli e n.3 astenuti (Napoletano, Storelli e Angarano), espressi per alzata di mano dei 18 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Per tutto quanto riportato in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1) Di fare proprie le considerazioni espresse nell'allegata relazione resa dalla Ripartizione Tecnica che qui si intende letteralmente trascritta , per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Approvare, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 163/2006, il progetto definitivo relativo ad una struttura sanitaria extra-ospedaliera polifunzionale di assistenza socio-sanitaria e di prevenzione in Bisceglie Via degli Aragonesi, come si evince dalle allegare tavole

planimetriche quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, già pubblicate sul sito istituzionale di questo Comune ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e, pertanto, consultabile nella sezione "Documenti Istituzionali - Strumenti Urbanistici e Programmazione OO.PP.

3) Stabilire che il progetto non rispetta il parametro della distanza dal filo stradale, la cui distanza non è fissata dal Codice della Strada o da altra legge statale, pertanto, la costruzione della struttura sanitaria a filo strada deve necessariamente ottenere un Permesso di Costruire in deroga ai parametri edilizi urbanisti, in base a quanto stabilito dall'art. 14 del D.P.R. 380/2001.

4) Stabilire, inoltre che la deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

5) Dare atto che poiché trattasi di costruzione di un'opera pubblica, si sottopone al Consiglio Comunale la presente proposta di approvazione della struttura sanitaria extraospedaliera polifunzionale di assistenza socio-sanitaria e di prevenzione in Bisceglie viale degli Aragonesi, ad una distanza dal ciglio stradale inferiore a quella fissata dal vigente P.R.G.;

6) Accertato che il lotto interessato alla realizzazione della struttura sanitaria extraospedaliera per servizi territoriali è compresa tra quelle tipizzate dal vigente P.R.G. "Zone per ... attrezzature sanitarie ed ospedaliere." ed è disciplinata dall'art. 52 delle N.T.A. che così dispone:

- Iff max: 2,5 mc/mq;

- Sc max: 40%;

- H max: 21,00 m.

- Distanza minima dai confini. pari all'altezza dell' edificio con minima m. 10,00.

- Distanza minima dal filo stradale: m. 20,00.

- In alternativa, per l'intervento dei privati resta fissato il valore di i.f.f. non superiore a 0,01 mc/mq.; per il resto valgono le norme di cui alla zona agricola.

7) Demandare al Dirigente Tecnica ogni ulteriore adempimento di natura tecnico-amministrativa consequenziale alla presente proposta di provvedimento.

Posto all'esame del Consiglio il punto seguente, avente oggetto: "Nomina Componenti Commissione Comunale per le Pari Opportunità", il Consigliere Storelli ne chiede il rinvio.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta che, con n.17 voti favorevoli e n.1 astenuto (Angarano), espressi per alzata di mano dei 18 Consiglieri presenti e votanti, viene accolta.

La seduta è sciolta alle ore 23.15.

Il presente verbale, all'atto della pubblicazione, è rimesso in copia al Sindaco ed al capigruppo consiliari. In mancanza di richieste di rettifica o correzioni entro 30 giorni da tale comunicazione, si intenderà approvato ai sensi dell'art. 38, comma 4, del regolamento delle adunanze.

Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente inizio seduta f.to NAPOLETANO FRANCESCO

Segretario Generale f.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO attesta che la presente delibera e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale 'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 24/01/2014 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni consecutivi.

Li',

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Nr. Registro pubblic. Albo Pretorio:

**CERTIFICATO
DI
ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione decorsi 10 gg. dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio informatico diviene esecutiva il 04/02/2014.

Li', 04/02/2014

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Copia conforme all'originale

Li',

CITTÀ DI BISCEGLIE

Provincia di Bari
Codice Fiscale B1001630725 - Partita IVA 00973800725

- PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1°-DEL d.lgs.267/2000 -

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA:

Progetto definitivo per strutture sportive extra-
asportive olimpioniche di gestione socio-sportiva
e loro ubicazione in Bisceglie in degli Arzuffani
Dopo le ESPRESSIONE PARERI sulle schede:

Parere Tecnico:

Favorevole

Bisceglie, li

8/1/2014

IL DIRIGENTE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(arch. Giacomo Losapio)

Parere Contabile

Bisceglie, li

IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA

Attestazione di conformità

per la

Bisceglie, li

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Angelo Lazzaro



CITTÀ DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta, Andria, Trani
C.A.P. 76011 - C.F. 83001630728 - P. IVA 00973800725

RIPARTIZIONE TECNICA Bisceglie, li 07/01/2014
UFFICIO Dirigente Risp. a nota n. del
Tel. 080-3950506
Fax. 080-3950507
Prot. N. Alleg.

OGGETTO: Progetto definitivo per una struttura sanitaria extraospedaliera polifunzionale di assistenza socio-sanitaria e di prevenzione in Bisceglie via degli Aragonesi. Deroga alla distanza dalla strada.

RELAZIONE TECNICA

La Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia Barletta Andria Trani, ha programmato nel proprio piano di investimento un progetto per la realizzazione di una nuova struttura polifunzionale destinata ad ospitare servizi ambulatoriali e specialistici riconducibili al funzionamento del Distretto e al potenziamento dell'assistenza territoriale.

Il progetto considerato ammissibile, perché dotato di un evidente interesse pubblico e coerente con le priorità della programmazione regionale di settore, veniva ammesso a finanziamento con fondi comunitari FESR 2007-2013, già assegnati alla Linea 3.1 dei P.O.R. per il primo triennio di attuazione.

Il 30 marzo 2009 la Direzione Generale dell'Asl-Bt, richiedeva al Comune di Bisceglie la disponibilità di un suolo ove realizzare tale struttura per l'assistenza sanitaria extra ospedaliera.

In data 30.11.2011 veniva sottoscritto un Accordo di Programma ex art. 34 del D.lgs 267/2000 tra la Regione Puglia ed il Comune di Bisceglie, volto alla realizzazione di un complesso per la struttura sanitaria extra-ospedaliera, servizi pubblici e residenze private e pubbliche.

Il 23.12.2011 l'Azienda Sanitaria Locale Bt, nella persona del Direttore Generale dott. Giovanni Gorgoni sottoscrisse con il Comune di Bisceglie il protocollo d'intesa per la realizzazione della struttura Sanitaria extra-ospedaliera.

L'Accordo di Programma fu ratificato dal Comune di Bisceglie con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 27.12.2011 e, previo DGR n. 1005 del 25/05/2012 di rettifica della DGR n. 2032 del 19/09/2011, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 540 del 27.06.2012, fu approvata definitivamente la variante al P.R.G. indicata nell'Accordo di Programma.

Al fine di addivenire alla redazione della progettazione definitiva della struttura sanitaria per servizi territoriali, il Direttore Generale della ASL Bt, constatato che il proprio esiguo personale tecnico era impegnato in altre attività, con propria deliberazione n. 676 del 02/05/2013 stabilì, tra l'altro, di affidare le prestazioni della progettazione a questa Ripartizione Tecnica nella persona del sottoscritto con possibilità di avvalersi dei collaboratori tecnici della stessa ripartizione, il tutto ai sensi dell'art. 90 comma 1 punto C del D.lgs 163/2006.





CITTÀ DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta, Andria, Trani
C.A.P. 76011 - C.F. 83001630728 - P. IVA 00973800725

Il Segretario Generale di questo Comune con propri atti, n. 30868 del 22/08/2013 e n. 31926 del 03/09/2013, autorizzò il sottoscritto ed i collaboratori della Ripartizione Tecnica ad effettuare la predetta prestazione di servizio.

Il lotto interessato alla realizzazione della struttura sanitaria extraospedaliera per servizi territoriali è compresa tra quelle tipizzate dal vigente P.R.G. "Zone per attrezzature sanitarie ed ospedaliere." ed è disciplinata dall'art. 52 delle N.T.A. che così dispone:

Valgono tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia.

Iff max: 2,5 mc/mq;

Sc max: 40%;

H max: 21,00 m.

Distanza minima dai confini, pari all'altezza dell'edificio con minima m. 10,00.

Distanza minima dal filo stradale: m. 20,00.

In alternativa, per l'intervento dei privati resta fissato il valore di i.f.f. non superiore a 0,01 mc/mq.; per il resto valgono le norme di cui alla zona agricola.

Durante la pubblicazione del Piano di Lottizzazione delle aree per le quali era stata approvata la variante al P.R.G. è pervenuta una osservazione, qui allegata, con la quale si chiedeva di salvaguardare gli edifici di vecchia costruzione esistenti sul suolo interessato dagli interventi indicati nell'Accordo di Programma ed in particolare quelli indicati in catasto al foglio 5/a p.lle 16 e 17.

Detti immobili ricadono nel lotto destinato alla costruzione della struttura sanitaria e non in quello destinato all'edilizia residenziale oggetto del P.d.L., pertanto avendo verificato che l'accoglimento di detta osservazione avrebbe comunque consentito la realizzazione della struttura sanitaria, il progetto definitivo è stato redatto tenendo conto della predetta osservazione, rispetto alla quale vi è comunque stata indicazione favorevole all'accoglimento da parte del Sig. Sindaco.

In conseguenza di ciò il precedente lotto pari a mq. 6.100 è stato suddiviso in due lotti ed i dati del progetto sono stati così determinati:

Dati dimensionali del lotto

- Lotto disponibile : mq 6.100,00
- Lotto stralciato per recupero dei manufatti : mq 1.230,00
- Lotto Intervento Poliambulatorio : mq 4.870

Dati dimensionali del Progetto

- Superficie coperta max mq.(4.870x40%) = 1.948 > di mq 1.796,00 in progetto
- Volume max mc. (4.870x2,5) = 12.175 > di mc 10.685,00 in progetto
- Superficie parcheggio: mq 2.105,00
- Distanza minima dai confini: pari all'altezza dell'edificio con min. mt. 10,00 = in progetto mt. 10,00
- Distanza minima dal filo stradale: m. 20,00 < di ciglio strada in progetto



CITTÀ DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta, Andria, Trani
C.A.P. 76011 - C.F. 83001630728 - P.IVA 00973800725

Poiché il progetto non rispetta il parametro della distanza dal filo stradale, la cui distanza non è fissata dal Codice della Strada o da altra legge statale, la costruzione della struttura sanitaria a filo strada deve necessariamente ottenere un Permesso di Costruire in deroga ai parametri edilizi urbanistici, in base a quanto stabilito dall'art. 14 del D.P.R. 380/2001.

Art. 14 (L) - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici

1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.) e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

2. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

L'art. 9 del dm 1444/68 disciplina le distanze tra fabbricati anche quando tra di essi è frapposta una strada pubblica, mentre l'art. 28 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada dispone che

28. (art. 18 Cod. Str.) Fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati

1. Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

a) 30 m per le strade di tipo A;

b) 20 m per le strade di tipo D.

2. Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al comma 1, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.

3. In assenza di strumento urbanistico vigente, le distanze dal confine stradale da rispettare nei centri abitati non possono essere inferiori a:

a) 30 m per le strade del tipo A;

b) 20 m per le strade del tipo D ed E;

c) 10 m per le strade del tipo F.





CITTÀ DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta, Andria, Trani
C.A.P. 76011 – C.F. 83001630728 – P. IVA 00973800725

4. *Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono inferiori a:*

a) *m 3 per le strade di tipo A;*

b) *m 2 per le strade di tipo D.*

5. *Per le altre strade, nei casi di cui al comma 4, non sono stabilite, distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.*

Nel caso in esame l'edificio di nuova costruzione è prospiciente una strada che in origine doveva avere le caratteristiche della strada urbana di scorrimento quindi di tipo D. Con le varianti approvate al P.R.G. in sede di approvazione del P.R.U. San Pietro la strada di P.R.G., inizialmente con una larghezza di mt. 24,00, è stata ridotta, per la parte che non era stata ancora realizzata, a mt. 16,00. Pertanto la stessa può considerarsi come appartenente alle strade urbane di quartiere quindi di tipo E per le quali, in presenza di strumentazione urbanistica efficace, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.

Per quanto sopra, trattandosi di costruzione di un'opera pubblica, si sottopone al Consiglio Comunale la proposta di approvazione della Struttura sanitaria extraospedaliera polifunzionale di assistenza socio-sanitaria e di prevenzione in Bisceglie viale degli Aragonesi, ad una distanza dal ciglio stradale inferiore a quella fissata dal vigente P.R.G.

IL DIRIGENTE
Arch. Giacomo Losapio



